

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO
PER LA GESTIONE DEI PASCOLI E INFRASTRUTTURE
ANNESSE - MALGA CAORE
IN C.C. DI CAVALESE

Indice

TITOLO I - ASPETTI GENERALI	2
Art.1 Oggetto.....	2
Art. 2 Descrizione della malga e dei pascoli	3
Art. 3 Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato).....	4
Art. 4 Durata della monticazione	5
Art. 5 Determinazione del carico	5
Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati	6
Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie	6
Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione).....	7
Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)	7
Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario.....	8
Art. 11 Oneri particolari del concessionario/concessionario per la gestione della malga.....	8
Art. 12 Oneri per la proprietà	9
Art. 13 Responsabilità civili	9
Art. 14 Durata della concessione.....	9
Art. 15 Divieto di subaffittosubconcessione	9
Art. 16 Cauzione.....	9
TITOLO II.....	9
ASPETTI ECONOMICI.....	9
Art. 17 Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga.....	9
Art. 18 Rivalutazioni del canone di concessione	10
Art. 19 Adeguamenti del canone di concessione.....	10
TITOLO III.....	10
ASPETTI TECNICI	10

Art. 20 Generalità	10
Art. 21 Gestione degli animali al pascolo.....	11
Art. 22 Integrazioni alimentari.....	11
Art. 23 Contenimento della flora infestante	11
Art. 24 Concimazione e gestione delle deiezioni	11
TITOLO IV PROCEDURE	12
Art. 25 Addetti al controllo dell'Ente proprietario	12
Art. 26 Consegna e riconsegna della malga	12
TITOLO V	14
VIGILANZA E SANZIONI	14
Art. 27 Inadempienze e penalità	14
Art. 28 Risoluzione anticipata e recesso.....	14
Art. 29 Clausole di risoluzione espressa.....	15
ALL.1. SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA MALGA CAORE.....	17
ALL. 2 SCHEMA DI VERBALE DI RICONSEGNA MALGA CAORE.....	21
ALL. 3 SCHEMA VERBALE DI CARICO DELLA MALGA CAORE.....	24
ALL. 4 SCHEMA VERBALE DI SCARICO DELLA MALGA CAORE	27

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente Disciplinare tecnico – economico è redatto in base alle Linee Guida allegato alla Delibera di Giunta Provinciale nr 731 d.d. 06.05.2015 e fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione della "Malga Caore" di proprietà del Comune Cavalese ubicata in località MONTI -PALUATTI nel Comune di Cavalese (TN) e dei pascoli annessi.

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

La concessione avviene a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui le superfici in oggetto si trovano, comprensive di tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti.

Oggetto della presente concessione è limitata al solo utilizzo dei terreni e delle infrastrutture annesse durante la stagione di alpeggio per il solo utilizzo agricolo legato all'allevamento del bestiame come di seguito specificato.

Una parte delle particelle catastali oggetto della presente concessione, ed evidenziate nel contratto di concessione, sono soggette a vincolo di uso civico ai sensi della L. 16.06.1927 n.1766 ed assoggettati alla relativa disciplina.

Art. 2 Descrizione della malga e dei pascoli

La superficie della malga è desunta dallo Schedario dei pascoli trentini fornito da APPAG, depurato delle superfici che non saranno oggetto di concessione in quanto destinate ad altri usi non pascolivi (aree ricreative, superfici boscate esterne alle particelle di pascolo del Piano di gestione forestale).

Tab. 1: Particelle fondiari in concessione

	NUM PART	SUP LORDA concession e	NO TARA	TARA 20%	TARA 50%	SUP NETTO PASCOLO	SUP VISURA
STALLA – MALGA CAORE	P.ED.1977	281	0	0	0	0	281
BAITA PASTORE	P.ED.1978	32	0	0	0	0	32
Somma superficie edifici		313					313
	NUM PART	SUP LORDA concession e	NO TARA	TARA 20%	TARA 50%	SUP NETTO PASCOLO	SUP VISURA
	4028/2	982	0	0	0	0	982
	4033/1	18023	5916	0	2384	8300	18023
	4033/2	450	0	0	0	0	450
porzione	4132/4	2334	0	0	0	0	42118
	4133/1	547	0	0	0	0	547
	4133/2	500	0	0	0	0	500
	4142	788	2	0	0	2	788
	4147	1011	0	0	0	0	1011
	5374	8125	0	0	0	0	8125
	5399	622	0	0	0	0	622
	5401	342	0	0	0	0	342
	5416	1014	0	0	0	0	1014
porzione	5419/10	21869	324	0	18016	18340	699110
	5419/18	885	143	439	0	582	885
	5419/2	773	0	0	0	0	773
	5419/20	612	0	0	499	499	612
	5419/21	12696	1454	6083	351	7888	12696
	5419/22	21326	16599	0	0	16599	21326
	5419/23	22700	9448	0	0	9448	22700
porzione	5419/4	443539	51454	207331	42465	301250	453787

	5432	507	0	0	0	0	507
	5454	255	0	0	0	0	255
	5455	1226	0	0	0	0	1226
	5491	1259	0	0	0	0	1259
porzione	5517/2	233 067	5820	5228	85721	96769	1210885
	5519/2	10670	0	0	0	0	10670
	5521/1	5203	4988	0	0	4988	5203
	5621	241	0	0	0	0	241
Somma superficie terreni	SOMMA	811.566	96.146	219.080	149.435	464.662	2.516.657
	HA	81,16	9,61	21,91	14,94	46,47	251,67

Tab. 2: Dati metrici degli edifici in concessione

C.C.	P.ED.	SUB.	CAT.	CLASSE	VANI	TIPO	SUP. (mq)	PIANO	DESCRIZIONE IMMOBILE
86 - CAVALESE	1977	-	F/4				281	0	STALLA DI MALGA CAORE
86 - CAVALESE	1978	-	F/4				32	0	BAITA PASTORE

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

* Pascoli puliti senza tara	ha 9,61
* Pascoli con tara 20%	ha 21,91;
* Pascoli con tara 50%	ha 14,94
TOTALE SUPERFICIE LORDA	ha 81,16
TOTALE SUPERFICIE NETTA	ha 46,47

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Art. 3 Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di:

* Capi Ovi-Caprini

Tab. 2 Carico ammesso nei pascoli

Compendio	Particella Piano cod .189	Unità Pascolo/Scheda di Malga	UBA carico ottimale (Piano gestione	Tipologia bestiame
-----------	---------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------

			forestale)	
2- MALGA DELLE CAORE	59 (parte) E 4 (parte)	Monti -Paluatti- Dos Pelà-Val della Roda Nr UPAS: 04	52	ovi-caprini ed equivalenti
TOTALE			52	

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione potrà di regola iniziare il 1° maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee, e non potrà protrarsi oltre il 31 ottobre di ogni anno.

In ogni caso 'alpeggio dovrà durare almeno 70 giorni nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Riferimenti normativi:

La durata massima è stabilita ai sensi dell'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11).

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 52 U.B.A. (unità bovine adulte) , corrispondenti a circa 346 capi ovicaprini, così determinabili:

- * - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- * - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- * - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- * - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- * - Ovini = 0,15 U.B.A.
- * - Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 20% (+/- 10,4 UBA). Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del proprio personale addetto all'Ufficio Tecnico – Foreste e Ambiente.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di €/cad 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore che dovranno essere comunicati al proprietario, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di UBA pari al nr ottimale di 52 meno il 20% per il periodo minimo di 70 giorni previsto, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, potrà provvedere unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di ovi caprini in lattazione e in asciutta o in accrescimento.

* La presenza di equini è ammessa nella percentuale massima del 10% (5 UBA) con riferimento al carico ottimale della malga;

* La presenza di bovini in asciutta o in accrescimento è ammessa, per massimo 30 giorni in alternanza al pascolo con ovi caprini al fine di ottimizzare il controllo delle erbe infestanti nel pascolo, nella percentuale massima del 15 % (7,8 UBA) con riferimento al carico ottimale della malga

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

Il concessionario, in sede di offerta ha proposto l'esecuzione dei seguenti interventi ordinari:

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 25, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dal concessionario.

Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto/atto di concessione e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 27.

Il concessionario, in sede di offerta ha proposto l'esecuzione dei seguenti interventi straordinari/accessori:

Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 11 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 14 Durata della concessione

La durata della concessione viene fissata in 9 annate agrarie con inizio il primo aprile e termine il dieci novembre di ciascun anno.

Art. 15 Divieto di subaffitto/subconcessione

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 10% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II

ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto

- * delle caratteristiche del pascolo
- * del periodo di monticazione
- * dello stato dei fabbricati
- * della presenza di servizi
- * della comodità di accesso alla malga stessa
- * del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, stabilito in € 300,00 al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Art. 18 Rivalutazioni del canone di concessione

Trascorso il primo anno, il canone è soggetto a rivalutazione nella misura stabilita dal competente Servizio Provinciale per l'Equo Canone in base alla legge nr. 203/1982.

Art. 19 Adeguamenti del canone di concessione

Nel caso in cui, durante il periodo di validità della concessione, il concessionario acquisisse autonomamente i permessi per lo svolgimento di attività accessorie, quali, ad esempio, residenziale, turistica, ricreativa, vendita diretta di prodotti ottenuti dalla trasformazione della materia prima prodotta in malga, il canone di concessione potrà essere incrementato a discrezione dell'amministrazione fino a un massimo del 20% a partire dalla prima annata agraria successiva alla realizzazione degli interventi.

TITOLO III

ASPETTI TECNICI

Art. 20 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Gestione Forestale del Comune di Cavalese cod. 189 e nel rispetto della normativa provinciale e nazionale in materia.

Art. 21 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 22 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 23 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 24 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;

d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;

e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 25 Addetti al controllo dell'Ente proprietario

L'Ente proprietario nomina all'interno degli uffici dell'amministrazione, uno o più funzionari incaricati della consegna e riconsegna della Malga, con l'eventuale assistenza del funzionario addetto all'Ufficio agricolo periferico competente per territorio.

Il personale incaricato, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

In tali occasioni deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico e riferire nel merito all'Ente proprietario.

Il personale incaricato può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 28.

Art. 26 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dal personale incaricato di cui all'art. 25, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Il verbale di riconsegna è redatto alla fine del periodo del contratto di concessione in uso, allo scopo di verificare il grado di manutenzione e conservazione degli immobili, delle attrezzature e degli impianti, rispetto alla presa in consegna della malga.

Nel caso in cui fossero riscontrati danni o deterioramenti dovuti a negligenza del concessionario, il verbale diventa lo strumento sulla base del quale l'Ente proprietario agisce nei confronti del concessionario per tutelare i propri interessi, così come previsto nel contratto di atto di concessione e nel capitolato in uso.

I verbali devono essere sottoscritti dalle parti che effettuano congiuntamente uno o più sopralluoghi.

Con il verbale di carico, richiamata la precedente documentazione (contratto, disciplinare tecnico - economico, verbale di consegna), si concordano alcune iniziative ed attività, relativi sia alla gestione sia a lavori ordinari e straordinari, da svolgersi durante la stagione di monticazione.

Il verbale di scarico ha lo scopo di verificare il rispetto degli accordi e del relativo piano di attività, quantificando, in caso di inadempienze da parte del concessionario, le spese necessarie a sostenere gli interventi non realizzati, salvo che il concessionario non s'impegni a realizzarli e li realizzi effettivamente.

Analogamente ai precedenti verbali, anche questi devono essere sottoscritti all'inizio e alla fine della stagione di monticazione.

Note:

Il verbale di consegna, redatto all'inizio del periodo contrattuale, richiamati il contratto ed il disciplinare tecnico - economico, deve riportare l'esito della ricognizione sui fabbricati, strade, pozze d'abbeverata, acquedotti, impianti, attrezzature, ecc., con il relativo stato di conservazione. In questa sede vengono anche definite nel dettaglio le manutenzioni e gli interventi che il concessionario deve realizzare nel periodo di validità del contratto. Infine, possono essere raggiunti accordi anche in merito alla realizzazione di interventi di carattere straordinario.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo	oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4	Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5	Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00/UBA
art. 8	Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 21	Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 23	Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	mancato minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 28 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente

diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 25, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione della/revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 29 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- * malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- * cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzati;
- * pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a 60 giorni.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per il Concessionario

Sig.

BOLLA

Al.1. SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA MALGA CAORE

Malga di proprietà del Comune di Cavalese concessa in uso all'impresa agricola
..... con sede nel Comune di in via
..... telefono
con atto sottoscritto nr in data

L'anno, addì del mese di in località
....., il sottoscritto (incaricato ai sensi
dell'art.25 del Disciplinare) in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig
..... in qualità di titolare/legale rappresentante della suddetta
impresa,

Visti l'atto di concessione ed il disciplinare tecnico-economico per la gestione della Malga
di cui sopra, per il periodo,

effettuata una ricognizione relativa a:

* i fabbricati della malga e delle aree pascolive;

* le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio affittato/concesso, delle altre
infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione del
concessionario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà
durante i periodi di non monticazione,

CONSEGNA

Al concessionario, rappresentato dal Sig, per il periodo
.....

- La Malga "CAORE" costituita da una superficie pascoliva di ha 81,16 netti nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova e i cui confini sono meglio identificati nello Schedario
provinciale dei pascoli (SPA) ovvero, ove non disponibili, con riferimento ai confini delimitati
sul posto e descritti nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune previsto dall'art.
57 della L.P. 11/2007 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

- i seguenti fabbricati di malga anch'essi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e precisamente:

Fabbricati	Denominazione fabbricato	Utilizzo	N° vani	Stato conservazione	NOTE
1	MALGA CAORE	Ricovero animali/ magazzino	2	Fatiscente/Da ristrutturare	E' prevista la manutenzione straordinaria della struttura entro il 2027
2	MALGA CAORE	Baito del Pastore	1	Mediocre	Solo per ricovero temporaneo, non abitabile.

le seguenti infrastrutture:

nr	Tipologia	Denominazione	Stato di manutenzione	Tratto
1	Strada	Strada agricola nel pascolo dei Paluatti	Pista in terra	MI 600 circa
2	Strada	Strada per malga delle caore	mediocre	MI 400 circa

I seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione ai fabbricati:

Localizzazione	Descrizione	Stato di manutenzione	Note
Malga delle Core	Impianto per mungitura	buono	

Il Sig. accetta la concessione dei beni sopra elencati e s'impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo la normale usura, a termine del periodo di concessione; il concessionario s'impegna inoltre a rispettare le norme del contratto che dichiara di ben conoscere, specie per quanto riguarda i diritti e le limitazioni d'uso, nonché ad attuare il seguente **piano annuale di manutenzione ordinaria**:

Tipologia manutenzioni	Quantità minima
Sfalcio infestanti attorno ai fabbricati	mq 2.000
Sfalcio infestanti nel pascolo	mq 2.000
Manutenzione chiudende e recinzioni	ml 10

Asportazione deiezioni e loro distribuzione sui pascoli	Nr 1 volta a fine monticazione
Pulizia generale ricovero animali	Nr. 1 volta a fine monticazione
Manutenzione ordinaria della viabilità	Pulizia periodica delle canalette e dei fossi laterali di sgrondo delle acque meteoriche. Alla bisogna apporto di legante calcareo.
Manutenzione di fabbricati	Interventi di manutenzione ordinaria volti ad impedire il degrado delle strutture
Pulizia locali residenziali	Periodica e finale alla chiusura annuale della malga.
Manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico	Pulizia periodica abbeveratoi.
Altri lavori necessari alla corretta monticazione concordati con l'amministrazione.	
Altro	

Il concessionario si dichiara a conoscenza che a seguito della verifica autunnale, in caso d'inadempienza, verranno applicate le relative penalità previste dal capitolato, con rivalsa sul deposito cauzionale.

Il concessionario propone la realizzazione dei seguenti interventi di carattere straordinario:

E fa presente inoltre le seguenti osservazioni e proposte:

Il concessionario dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna della malga, secondo le disposizioni sopra riportate.

Il presente atto è redatto in duplice copia che viene sottoscritto dalle parti interessate.

Per la Proprietà

Sig.

Per il concessionario

Sig.

ALL. 2 SCHEMA DI VERBALE DI RICONSEGNA MALGA CAORE

Malga di proprietà del Comune di Affittata/concessa all'impresa agricola, con sede nel Comune di (Prov.) Via telefono, con atto sottoscritto in data

L'anno, addì del mese di in località
....., il sottoscritto, in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig,
visto il verbale di consegna della malga ed i verbali di scarico (se sono stati redatti) per il periodo dal al;
effettuata una ricognizione dei fabbricati, degli impianti ed attrezzature e dei terreni affittati,

RICONSEGNA

alla proprietà la malga sopra citata.

In sede di verifica non sono/sono stati accertate alcuni danni imputabili alle inadempienze e negligenze del concessionario, e più precisamente:

Fabbricati	Denominazione fabbricato	Utilizzo	N° vani	Osservazioni del concessionario
1	MALGA Caore	Ricovero animali/ magazzino	2	
2	MALGA Caore	Baito del Pastore	1	

infrastrutture	Tipologia	Denominazione	Osservazioni del concessionario
1	Strada	Strada agricola nel pascolo Paluatti	
2	Strada	Strada agricola per Malga Caore	

Localizzazione	Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni del concessionario
Malga Caore	Impianto per mungitura		

Altre inadempienze gestionali e danni sul cotico erboso

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni del concessionario

Il concessionario, presa visione dell'esito delle verifiche, accetta/non accetta quanto riportato nel presente verbale, consapevole che in conseguenza di ciò la proprietà, per i danni e problemi riscontrati, eserciterà i propri diritti, così come previsto dal contratto e dal capitolato.

Il concessionario, al fine di evitare contenziosi con la proprietà, presenta le seguenti osservazioni di carattere generale e proposte:

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dalle parti interessate.

Per la Proprietà

Sig.

Per il concessionario

Sig.

BOLLA

AII. 3 SCHEMA VERBALE DI CARICO DELLA MALGA CAORE

Dato atto che la Malga CAORE di proprietà del COMUNE DI CAVALESE , la cui conduzione è stata affidata all'impresa agricola per il periodo dal al, con contratto di concessione n.d.d.,

Per definire alcuni aspetti gestionali e determinare nel dettaglio e sul luogo i lavori di miglioria che annualmente il concessionario deve eseguire a proprie spese in base al capitolato,

I SOTTOSCRITTI:

* Rappresentante dell'Ente

* Rappresentante del concessionario

il giorno in Comune di (Prov.)

* Visti:

o Il disciplinare tecnico - economico, allegato al contratto, con particolare riguardo ai lavori e gli adempimenti che il concessionario deve eseguire, in aggiunta al pagamento del canone;

o il verbale di consegna della malga redatto in data

o il piano di gestione dell'alpeggio (se esiste);

o in particolare il carico stabilito dal capitolato e dal piano di gestione dell'alpeggio (se esiste) in U.B.A. 52 e verificata la tolleranza in più o in meno del 20% (+/- 10,4 UBA)

data lettura dei predetti documenti, si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

* l'uso di concentrati eventualmente da somministrare alle vacche in lattazione dovrà

rispettare lo schema sotto riportato:

PRODUZIONE LATTE (Kg/die/capo)	MEDIA	QUANTITÀ MASSIMA MANGIME (Kg/capo/die)
16-25		Da 2,6 a 4,2
7-15		Da 1,2 a 2,5
<6		Meno di 1,0

* Il concessionario dovrà eseguire annualmente i seguenti interventi ordinari:

LAVORI ORDINARI	STIMA QUANTITA'	STIMA		
		€	Ore	Importo complessivo €
1. Taglio erbe infestanti prima della fioritura				
2. Recinzione, ripristino delle chiudende				
3. Distribuzione letame				
4. Pulizia e tinteggiatura dei locali di abitazione e di lavorazione				
5. Pulizia stalla, impianti di mungitura e concimaie				
6. Corretto accumulo e smaltimento dei RSU				
7. Pulizia cisterne e filtri; messa in efficienza degli impianti di accumulo e di distribuzione dell'acqua				
8. Controllo efficienza griglie e sbarre di limitazione al traffico				
9. Pulizia canalette sgrondo acque meteoriche				

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi previsti nel presente verbale, ben sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà che gli addebiterà le spese allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato, pena la risoluzione dell'atto di concessione.

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI LAVORI STRAORDINARI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OFFERTI IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE DELLA MALGA

NR	DESCRIZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI IN OFFERTA E IN CONTRATTO	STIMA		
		€	Ore	Importo complessivo €
1				
2				
3				
4				

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi straordinari previsti nello schema sopra indicato; la proprietà, successivamente alla positiva verifica dell'effettiva realizzazione, defalcherà la somma corrispondente dal canone di concessione, come previsto dall'art. 9 del Disciplinare.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Addì

Per la Proprietà

Sig.

Per il concessionario

Sig.

AII. 4 SCHEMA VERBALE DI SCARICO DELLA MALGA CAORE

Dato atto che la Malga CAORE di proprietà del COMUNE DI CAVALESE, la cui conduzione è stata affidata all'impresa agricolacon durata della concessione dal al

Per determinare sul luogo i lavori di miglioria eseguiti annualmente dal concessionario a proprie spese, così come previsto dal capitolato di concessione, dal verbale di consegna e dal verbale di carico della malga,

I SOTTOSCRITTI:

* Sig. rappresentante dell'Ente proprietario

* Sig. rappresentante del concessionario,

il giorno in Comune di(Prov.),

VISTI i verbali di consegna e carico della malga redatti rispettivamente in data xx/xx/xxxx e xx/xx/xxxx, si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno:

☐ accertato

☐ non accertato

le seguenti inadempienze relative agli obblighi di manutenzione ordinaria:

.....
.....
.....

Il conduttore si impegna a porre rimedio alle inadempienze riscontrate entro 30 giorni dal presente Verbale.

In caso non provveda entro il termine stabilito, per le sopra elencate inadempienze, relative agli obblighi di manutenzione ordinaria, la proprietà applicherà a carico del concessionario la penale di €,... , così come previsto dall'atto di concessione e dal disciplinare tecnico - economico, ed eseguirà i lavori a carico del conduttore.

La proprietà si impegna a provvedere entro il termine di giorni, a decorrere dalla data del presente verbale ad eseguire i lavori non effettuati oppure eseguiti in modo parziale ed insufficiente (RIPORTARE SOLO SE IL CONDUTTORE NON REALIZZERA' I LAVORI).

La relativa spesa di €, più la maggiorazione di €, sarà prelevata dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal concessionario, pena la risoluzione del contratto (RIPORTARE SOLO SE IL CONDUTTORE NON REALIZZERA' I LAVORI).

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi previsti nel presente verbale, ben sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà, che gli addebiterà le spese allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che il concessionario dovrà reintegrare e dagli importi comminati a titolo di sanzione.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Addì

Per la Proprietà

Sig.

Per il concessionario

Sig.